

# **TI\_GERICHTE 60.2017.88 vom 20. Juli 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2017.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.88)

FR: TI\_GERICHTE 60.2017.88 du 20 juillet 2017

IT: TI\_GERICHTE 60.2017.88 del 20 luglio 2017

## **Regeste**

Istanza di ispezione degli atti. procedimento penale davanti alla Divisione dell'ambiente

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 2**

. 2.1. Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse (art. 14b cpv. 2 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti). Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss. CPP (art. 14b cpv. 4 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti).

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 17 cpv. 1 CPP la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. Per il cpv. 2, le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice. La procedura davanti all'autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal CPP (art. 1 cpv. 2 della legge di procedura per le contravvenzioni). Giusta l'art. 357 cpv. 1 CPP le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.

### **E. 2.3.1**

Il reclamo, inoltrato il 29/30.3.2017 contro la pronuncia 24.3.2017 della Divisione dell'ambiente, è tempestivo siccome presentato nel termine di dieci giorni a' sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP.

### **E. 2.3.2**

La Divisione dell'ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, è l'autorità competente a perseguire le contravvenzioni alla LPAc (secondo l'art. 130 della legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque, il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali e l'art. 1 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni) e dunque a pronunciarsi secondo l'art. 14b cpv. 3 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti per analogia.

### **E. 2.3.3**

RE 1 invoca sostanzialmente la violazione del diritto di essere sentito per non avere ricevuto le informazioni rispettivamente le decisioni inerenti al procedimento penale promosso nei confronti di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_. Ha quindi un interesse giuridicamente protetto in applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP a chiedere a questa Corte di esaminare se la pronuncia impugnata abbia leso i suoi diritti procedurali.

### **E. 2.3.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

## **E. 3**

. 3.1. Si è detto che RE 1, con esposto 16/17.1.2013, ha denunciato quanto occorso il 25.9.2012 in zona \_\_\_\_\_ indicando in \_\_\_\_\_ ed in \_\_\_\_\_ i responsabili dell'accaduto. Ha comunicato di costituirsi accusatore privato. Il procuratore pubblico ha di conseguenza aperto un procedimento penale contro i predetti ed ignoti per i reati in applicazione degli art. 90 cpv. 1 LCStr e 70 cpv. 1 LPAc (inc. MP 2013.475). Con scritto 3.10.2013 il magistrato inquirente ha trasmesso, per competenza, il rapporto di constatazione 10.7.2013 della polizia cantonale (a cui erano allegati i verbali di interrogatorio di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_) alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio: i fatti, a suo giudizio, erano infatti da sussumere all'art. 71 LPAc. In data 23.5.2014 il pubblico ministero, dopo che con scritto 7.11.2013 la predetta Sezione gli aveva comunicato che per i fatti del 2012 non erano state aperte procedure amministrative, ha inviato alla Divisione dell'ambiente il citato rapporto di constatazione 10.7.2013 domandando di esaminare l'eventualità di promuovere a carico di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ un procedimento penale per contravvenzione all'art. 71 LPAc. Il 12.8.2014 il procuratore pubblico, preso atto che nei confronti degli imputati la Divisione dell'ambiente aveva aperto un procedimento penale, ha decretato il " Non luogo a procedere (chiusura senza formalità procedurali) " per i reati giusta gli art. 90 cpv. 1 LCStr e 70 cpv. 1 LPAc. Il decreto è stato intimato all'incanto.

### **E. 3.2**

Giusta l'art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8 CPP. La forma del decreto di non luogo a procedere è disciplinata, per il

rinvio di cui all'art. 310 cpv. 2 CPP (secondo cui per il resto la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento), all'art. 320 cpv. 1 CPP: la forma ed il contenuto generale del decreto ex art. 310 CPP sono regolati dagli art. 80 s. CPP. Le decisioni sono emesse per scritto e motivate (BSK StPO – E. OMLIN, 2. ed., art. 310 CPP n. 14 ss.); sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti (art. 80 cpv. 2 CPP). L'art. 81 CPP precisa il contenuto delle sentenze e delle altre decisioni che concludono il procedimento. Giusta l'art. 321 CPP il pubblico ministero notifica il decreto di abbandono e (art. 310 cpv. 2 CPP) il decreto di non luogo a procedere: a. alle parti (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 22; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 321 CPP n. 1; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 2. ed., art. 310 CPP n. 10 e art. 321 CPP n. 3 ); b. alla vittima; c. agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto; d. alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (cpv. 1). E' fatta salva la rinuncia esplicita di un partecipante al procedimento (cpv. 2). Il decreto di non luogo a procedere deve dunque essere motivato e intimato, segnatamente, alle parti al procedimento penale, il cui diritto di essere sentite – posto come il procuratore pubblico non debba notificare alle parti l'imminente emanazione di un decreto di non luogo a procedere (decisioni TF 6B\_940/2016 del 6.7.2017 consid. 3.3.3.; 6B\_617/2016 del 2.12.2016 consid. 3.3.1.; 6B\_641/2013 del 12.12.2013 consid. 3.2.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 19; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 310 CPP n. 7) e non debba impartire loro un termine per presentare istanze probatorie (decisioni TF 6B\_940/2016 del 6.7.2017 consid. 3.3.3.; 6B\_617/2016 del 2.12.2016 consid. 3.3.1.; 6B\_641/2013 del 12.12.2013 consid. 3.2.) – è garantito dalla loro facoltà di presentare l'impugnativa in applicazione degli art. 393 ss. CPP (decisioni TF 6B\_940/2016 del 6.7.2017 consid. 3.3.3.; 6B\_617/2016 del 2.12.2016 consid. 3.3.1.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 21; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 310 CPP n. 7). La forma del “ Non luogo a procedere (chiusura senza formalità procedurali) ”, con intimazione all'incarto, non è prevista dal CPP.

### **E. 3.3.1**

Si deve anzitutto dire che il decreto di “ Non luogo a procedere (chiusura senza formalità procedurali) ” di data 12.8.2014 del procuratore pubblico non esplica alcun effetto di legge, nel senso che è un atto senza efficacia legale [decisioni TF 6B\_1188/2016 del 15.6.2017 consid. 1.2.; 1B\_41/2016 del 24.2.2016 consid. 2.2.; DTF 142 II 411 consid. 4.2.; 122 I 97 consid. 3a)bb)]. Il procedimento promosso nei confronti di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ per i reati giusta gli art. 90 cpv. 1 LCStr e 70 cpv. 1 LPAc è dunque ancora formalmente pendente.

### **E. 3.3.2**

Si deve poi aggiungere che RE 1 si è costituito accusatore privato nel procedimento contro i predetti imputati. Ora, il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un'azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP ( BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss. ), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B\_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.). La qualità di accusatore privato presuppone dunque – oltre alla dichiarazione formale di costituirsi accusatore privato (art. 118/119 CPP) – la veste di

danneggiato ( BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7). Il magistrato inquirente, preso atto della dichiarazione formale di RE 1 di costituirsi accusatore privato, avrebbe dovuto esaminare se questi potesse essere considerato danneggiato, ricordato che giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati personalmente, direttamente ed attualmente lesi dal reato [ decisioni TF 1B\_118/2017 del 13.6.2017 consid. 3.1.; 6B\_531/2016 del 5.5.2017 consid. 3.1.; 1B\_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.1.; 6B\_990/2016 del 3.2.2017 consid. 2.3.; DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; 140 IV 155 consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss. ], rispettivamente se il reclamante dovesse essere reputato mero denunciante dei fatti. La questione non è irrilevante. L'accusatore privato, quale parte, ha infatti – in generale – per es. il diritto di partecipare agli atti procedurali, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (art. 107 CPP) e – in particolare – nel contesto di un procedimento che sfocia in un decreto di non luogo a procedere il diritto di riceverlo (art. 321 cpv. 1 lit. a CPP). Il denunciante, al contrario, non è parte al procedimento penale, fatto salvo il caso in cui – per l'appunto – sia danneggiato (art. 115 CPP) e si costituisca accusatore privato (art. 118 CPP) (art. 301 cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B\_276/2015 del 2.12.2015 consid. 2.2.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 301 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 104 CPP n. 19; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 301 CPP n. 3 s.]. L'art. 301 CPP prevede in effetti che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale (cpv. 1); su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2); il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali (cpv. 3). Il denunciante ha quindi soltanto il diritto che gli venga comunicato – su sua domanda – se e come è stato svolto il procedimento penale dipendente da sua denuncia (decisione TF 6B\_299/2013 del 26.8.2013 consid. 1.1.; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 301 CPP n. 36). Al denunciante non viene trasmesso il decreto di non luogo a procedere. Questi ha unicamente il diritto di ricevere la comunicazione di quanto previsto dall'art. 301 cpv. 2 CPP ( ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 321 CPP n. 7).

#### **E. 4**

. 4.1. Con decreti di data 2.7.2014 la Divisione dell'ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, ha promosso un procedimento penale nei confronti di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ in seguito alla trasmissione, da parte del procuratore pubblico, del rapporto di constatazione 10.7.2013 e alla richiesta di esaminare l'eventualità di aprire a loro carico un procedimento per contravvenzione all'art. 71 LPAc. Il procedimento penale non ha coinvolto RE 1. La sua denuncia 16/17.1.2013 – contrariamente a quanto risulta dallo scritto 13.2.2017 del magistrato inquirente al qui reclamante – non è stata inviata alla Divisione dell'ambiente, il cui incarto, difatti, non l'annoverava. Anche se il suo nome si ritrova in diversi atti in possesso della Divisione dell'ambiente, essa poteva comunque dedurre, al più, che avesse denunciato i fatti, non che si fosse costituito accusatore privato nel procedimento penale. Nel rapporto di constatazione 10.7.2013 il suo nome è citato quale persona che aveva segnalato alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo quanto avvenuto il 25.9.2012 e quale persona

presente durante la constatazione dei fatti occorsi il 19.11.2012 [“ Durante la costatazione dei fatti del 19.11.2012, RE 1 (recte: RE 1) , (...), informava i presenti del fatto accaduto in data 25.09.2012 che ha generato la richiesta di un nostro nuovo intervento e oggetto del presente rapporto ”] (rapporto, p. 2). Al rapporto è inoltre allegato lo scritto 26.11.2012 di RE 1 indirizzato al Patriziato di \_\_\_\_\_, con descrizione dei fatti del 25.9.2012, con copia ad uffici del Dipartimento del territorio, all’Azienda acqua potabile del Comune di \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, da parte sua, nel corso dell’audizione 4.7.2013, ha riferito che “ (...) venivo informato dal presidente del patriziato di \_\_\_\_\_ che era stata inoltrata una specie di denuncia da RE 1 ” (verbale di interrogatorio, p. 3, allegato al rapporto 10.7.2013). Risulta poi che con scritto 14.1.2013 RE 1 (doc. 5 dell’incarto della Divisione dell’ambiente) ha comunicato a due uffici del Dipartimento del territorio che, tra l’altro, “ Ho denunciato il caso alla Magistratura e a giornalisti, ma da lì ad ottenere un risultato sul terreno, in quanto il mio obiettivo è il risanamento della zona di protezione alle 19 sorgenti, sono oramai disilluso ”. Non ha fatto alcun accenno, neppure nella lettera allegata a questo suo scritto [“ (...) ho deciso di sottoporre il caso alla Magistratura. ”], alla sua costituzione di accusatore privato. L’autorità amministrativa cantonale non poteva pertanto sapere che RE 1 si era formalmente costituito accusatore privato, ritenuto che – come detto – la qualità di denunciante non corrisponde necessariamente alla qualità di accusatore privato (ossia di persona danneggiata a’ sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono 2.2.2015 (\_\_\_\_\_) e il decreto di accusa 13.2.2015 (\_\_\_\_\_) sono quindi stati intimati solo alle parti, ovvero agli imputati (e, quale terzo interessato, all’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo).

#### **E. 4.2.1**

Si è detto che con scritto 15.2.2017 RE 1 si è rivolto alla Divisione dell’ambiente, allegando lo scambio di corrispondenza con il magistrato inquirente, “ (...) per avere informazioni a sapere dove detta pratica si trova ora e a che punto si trova l’istruttoria ”. Ha fatto esplicito riferimento alla denuncia penale 16/17.1.2013 a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Con pronuncia 24.3.2017 la Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico, menzionando soltanto il procedimento aperto nei confronti di \_\_\_\_\_, ha respinto la citata richiesta, accollando a RE 1 la tassa di giustizia di CHF 30.-- e le spese di CHF 20.--. La decisione, sebbene il dispositivo indichi che la richiesta è respinta, riporta nondimeno che “ si comunica che il predetto procedimento si è concluso con un decreto di accusa, regolarmente cresciuto in giudicato ”. Inoltre, malgrado menzioni l’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, essa non si confronta con il tenore della citata disposizione. A RE 1 sono poi state accollate tassa di giustizia e spese senza indicazione di una base legale per una simile imposizione. Il decreto 24.3.2017 è pertanto incompleto e contraddittorio.

#### **E. 4.2.2**

A’ sensi dell’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse (cpv. 2); l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti (cpv. 3) [cfr. anche, più in generale, DTF 137 I 16; 134 I 286]. La Divisione dell’ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico,

ritenuto che il noto procedimento era concluso, avrebbe dovuto confrontarsi con detta norma, anzitutto accordando ai già imputati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il diritto di essere sentiti sull'istanza di RE 1 e poi esprimendosi sulla medesima conformemente all'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) [che scaturisce dal diritto di essere sentito in applicazione degli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. e che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 1B\_120/2017 del 30.6.2017 consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2)].

#### **E. 4.3**

La decisione 24.3.2017 della Divisione dell'ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, è annullata. Gli atti del relativo incarto sono rinviati per nuovo giudizio. Copia della presente decisione è inviata al procuratore pubblico per procedere nei propri incumbenti.

#### **E. 5**

. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al reclamante, che ha agito personalmente, non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § La decisione 24.3.2017 della Divisione dell'ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, è annullata. §§ Gli atti del relativo incarto sono rinviati per nuovo giudizio alla Divisione dell'ambiente, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per conoscenza: Per la Corte dei reclami penali Il presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.